

Bruxelles, 12.12.2018
COM(2018) 832 final

2018/0422 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (in appresso "l'accordo"), conformemente all'articolo 5 e all'articolo 41, paragrafo 2, lettere d), e), f), g) e h), nonché all'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

L'accordo mira a garantire la determinazione, la valutazione e la riscossione corrette dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare la doppia imposizione o la mancata imposizione e di lottare contro le frodi all'IVA. La data di entrata in vigore dell'accordo è il 1° settembre 2018.

2.2. Comitato congiunto

Il comitato congiunto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Regno di Norvegia (in appresso "le parti") e garantisce il funzionamento e l'attuazione corretti dell'accordo. Esso formula raccomandazioni intese a promuovere gli obiettivi dell'accordo e adotta decisioni all'unanimità. Il comitato congiunto è presieduto a turno da una delle parti. L'Unione europea è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e la sua posizione è soggetta a decisione del Consiglio, previa proposta della Commissione. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono partecipare anch'essi in qualità di osservatori.

2.3. Gli atti previsti del comitato congiunto

In occasione della sua prima riunione il comitato congiunto dovrebbe:

- adottare il proprio regolamento interno a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo - decisione del comitato congiunto 1;
- adottare i moduli standard, ossia i mezzi per la trasmissione delle comunicazioni e l'attuazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettere d), e), g) e h), dell'accordo - decisione del comitato congiunto 2;
- adottare la procedura per la conclusione dell'accordo sui livelli dei servizi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera j), dell'accordo - decisione del comitato congiunto 3;
- adottare l'accordo sui livelli dei servizi a norma dell'articolo 5 dell'accordo - decisioni del comitato congiunto 4 e 5;
- stabilire l'importo e le modalità del contributo finanziario che la Norvegia dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo - decisione del comitato congiunto 6.

La finalità degli atti previsti è assicurare una corretta attuazione dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La prima decisione del comitato congiunto riguarderà il regolamento interno. Esso stabilisce norme in materia di composizione e presidenza, osservatori ed esperti, convocazione delle riunioni, ordine del giorno, segreteria, stesura e adozione di verbali, procedura di adozione delle decisioni e delle raccomandazioni nonché spese.

In particolare, l'accordo rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'Unione sarà pertanto rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di partecipare in qualità di osservatori.

La seconda decisione del comitato congiunto verte sull'adozione dei moduli standard e stabilisce i mezzi per la trasmissione delle comunicazioni e l'attuazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento. Il quadro normativo dell'Unione contempla già un comprovato sistema di attuazione nell'ambito del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. La decisione del comitato congiunto dovrebbe disporre che, ai fini della cooperazione con la Norvegia, si applichino gli strumenti attuati per la predetta legislazione dell'Unione.

La terza decisione del comitato congiunto stabilirà la **procedura per la conclusione dell'accordo sui livelli dei servizi** nonché le eventuali modifiche future. La quarta decisione riguarderà la **conclusione dello stesso accordo sui livelli dei servizi**.

Infine, la quinta decisione del comitato congiunto riguarderà il **contributo finanziario** conferito dalla Norvegia al bilancio generale dell'Unione per i costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei. Gli importi che la Norvegia è tenuta a versare sono stati calcolati come somma forfettaria intesa a coprire la partecipazione/il collegamento del paese al sistema CCN/CSI nella configurazione proposta nonché le spese connesse allo sviluppo, alla manutenzione e all'aggiornamento delle soluzioni informatiche.

- In questa fase non è necessario che il comitato congiunto adotti decisioni in merito:
- all'articolo 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sullo scambio automatico di informazioni; dopo l'entrata in vigore dell'accordo e previa valutazione dell'efficienza degli altri mezzi di cooperazione previsti dallo stesso, le parti decideranno se sussista tale esigenza;
- all'articolo 41, paragrafo 2, lettera i), sulle norme di applicazione relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, dell'accordo, "finché, e nella misura in cui, il comitato congiunto non adotti modalità di applicazione per l'attuazione del presente titolo, le autorità competenti ricorrono alle modalità, compresi i moduli standard, attualmente seguite per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, in cui il termine "Stato membro" viene interpretato in modo da comprendere la Norvegia.";
- all'articolo 41, paragrafo 2, lettera k), sulla modifica dei riferimenti ad atti giuridici dell'Unione o della Norvegia contenuti nell'accordo, in quanto finora tale evenienza non si è mai verificata.

4. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto.

La materia degli accordi internazionali (compreso quello sulla cooperazione amministrativa fra l'Unione e la Norvegia relativamente all'IVA) rientra nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE¹. In sede di comitato congiunto l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del TUE.

Inoltre, la cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IVA è un settore nel quale è richiesta l'unanimità per adottare un atto dell'Unione a norma dell'articolo 113 del TFUE. Pertanto, la posizione dell'Unione rappresentata dalla Commissione per l'adozione delle raccomandazioni e delle decisioni del comitato congiunto è adottata in precedenza dal Consiglio all'unanimità.

Il comitato congiunto dovrà inoltre concordare in merito a modalità pratiche, quali la stesura dell'ordine del giorno provvisorio e l'approvazione dei verbali delle riunioni. Tali mansioni sono necessarie per l'ordinaria amministrazione del comitato congiunto e non costituiscono decisioni o raccomandazioni del comitato congiunto ai sensi dell'articolo 41 dell'accordo. Tuttavia, da parte dell'Unione tutte le predette mansioni saranno soggette a previa consultazione della Commissione europea con il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio.

Le decisioni del comitato congiunto ai sensi degli articoli 5 e 41 dell'accordo costituiscono atti che producono effetti giuridici e saranno vincolanti per le parti a norma del diritto internazionale e conformemente all'articolo 46 dell'accordo.

¹ Causa 22/70 *Commissione contro Consiglio* [1971] ECR 263, Accordo europeo trasporti su strada (AETS).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 1° settembre 2018.
- (2) Il comitato congiunto istituito da detto accordo ha per obiettivo di formulare raccomandazioni e adottare decisioni, al fine di garantire il funzionamento e l'attuazione corretti dell'accordo.
- (3) Il comitato congiunto, in occasione della sua prima riunione il [data], è tenuto ad adottare il suo regolamento interno, l'accordo sui livelli dei servizi e le altre decisioni relative a un'attuazione e un funzionamento corretti dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto, poiché l'accordo sui livelli dei servizi e le altre decisioni vincoleranno l'Unione.
- (5) L'accordo bilaterale fra l'Unione e la Norvegia costituisce un quadro normativo solido per la cooperazione in materia di lotta contro le frodi e di recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale cooperazione si avvale degli stessi strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri ai fini della cooperazione amministrativa e del recupero dei crediti, quali le piattaforme elettroniche e i moduli elettronici.
- (6) In sede di comitato congiunto l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

¹ Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione europea nella prima riunione del comitato congiunto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, si fonda sui progetti di decisione in allegato, da adottarsi a norma dell'articolo 5, dell'articolo 41, paragrafo 2, lettere d), e), f), g) e h), e dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*